

internet della Cassa depositi e prestiti S.p.a., firmate digitalmente e, corredate della relativa documentazione, trasmesse con unica PEC ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

fondokyoto@pec.minambiente.it

cdpspa@pec.cdp.it

Per le suindicate finalità sono destinate risorse complessive pari ad euro 200.000.000,00 disponibili a valere sul Fondo rotativo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 1110, della legge n. 296/2006 (Fondo Kyoto).

Il testo completo del decreto interministeriale 11 febbraio 2021 e i documenti utili per la presentazione delle istanze sono consultabili e scaricabili al seguente indirizzo internet: <https://www.minambiente.it/pagina/fondo-kyoto-scuole-2021>

Eventuali informazioni possono essere richieste via e-mail, all'indirizzo infondokyoto@minambiente.it ovvero telefonicamente ai numeri: 06 57225106, 06 57225170, 06 57228279

21A03670

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Apertura dello sportello per la presentazione delle domande di concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l'efficientamento energetico su edifici pubblici - Fondo Kyoto scuole, strutture sanitarie e sportive.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - e fino alle ore 24,00 del centottantesimo giorno successivo possono essere presentate le domande per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici ai sensi del decreto interministeriale 11 febbraio 2021, n. 65, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 98 del 24 aprile 2021.

Possono presentare domanda di concessione del finanziamento:

1) i soggetti pubblici proprietari delle seguenti strutture:

a) edifici destinati all'istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, all'istruzione universitaria, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

b) impianti sportivi, non compresi nel «Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane» di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;

c) edifici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari;

2) i soggetti pubblici che a titolo oneroso o gratuito hanno in uso le strutture pubbliche di cui al punto 1);

3) i fondi di investimento immobiliare costituiti ai sensi al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, per i soli edifici di cui al punto 1, lettera *a*).

La procedura di ammissione alle agevolazioni è «a sportello». Per la definizione dell'ordine cronologico di ricezione delle domande farà fede la data e l'orario riportato sulla ricevuta di accettazione del provider di posta elettronica certificata (PEC) del Ministero della transizione ecologica. Le modalità di presentazione delle domande e la relativa documentazione da allegare sono disciplinate dall'art. 9 del decreto interministeriale 11 febbraio 2021, n. 65.

Le domande di ammissione dovranno essere compilate, a pena di irricevibilità, attraverso l'apposito applicativo reso disponibile sul sito